

# Italinforma

**7**  
n. / anno VIII / Luglio 2019

IL PATRONATO DEI CITTADINI  
Via Castelfidardo 43/45 - 00185 Roma  
Tel: 06. 85 23 31 | Fax: 06. 85 23 34 88  
informazioni@pec.italuil.it | www.italuil.it

ITALINFORMA - PERIODICO TELEMATICO  
Iscrizione Tribunale Civile di Roma n. 301/2011  
Direttore Responsabile: Antonio Passaro  
Direzione e redazione: Via Castelfidardo 43/45 - 00185 Roma

## IN VIA DI PREPARAZIONE, LA SECONDA CONFERENZA FORMATIVA ITAL

### Intervista al Direttore generale Itai Maria Candida Imburgia

Sul fronte della formazione, quello di luglio è stato un mese denso di appuntamenti, e si è anche lavorato alacremente per mettere a punto la seconda Conferenza formativa già fissata per il prossimo 19 settembre. Entriamo subito, dunque, nel vivo delle questioni.

**Direttore, partiamo dalla formazione per gli operatori volontari del servizio civile. Si sono svolti due corsi, ciascuno di una settimana, che hanno coinvolto ragazze e ragazzi, impegnati ad offrire, presso le sedi dell'Itai, un'assistenza aggiuntiva e specifica per il superamento del cosiddetto divario digitale. In cosa consiste questa iniziativa?**

Si tratta di giovani volontari, affiancati dai nostri operatori, che interagiscono con le fasce più deboli della nostra società, anziani, immigrati, persone con disabilità e che offrono loro un aiuto per il superamento del divario digitale. La denominazione di questo progetto è chiaramente evocativa: "Non siamo tutti connessi". Tante persone, infatti, non hanno dimestichezza con le procedure informatiche sempre più diffuse nella nostra vita quotidiana, hanno difficoltà di approccio a questa complessa realtà e non sono in grado di sfruttare i vantaggi delle nuove tecnologie. I ragazzi e le ragazze, invece, hanno padronanza di questo nuovo mondo e possono socializzare le loro conoscenze. Anche per questo tipo di attività, tuttavia, serve una formazione che consenta di ottimizzarne i risultati.

**E così l'Itai ha organizzato una vera e propria "full immersion" che ha coinvolto tanti giovani. Qual è stata la peculiarità di questo percorso formativo?**

Il corso ha avuto una connotazione decisamente interattiva: le ragazze e i ragazzi hanno partecipato con grande interesse e hanno contribuito direttamente alla costruzione del percorso, manifestando un approccio propositivo e tanta passione per un compito di grande interesse sociale. Peraltro, l'Itai punta a valorizzare le competenze degli operatori del servizio civile, in vista dei futuri impegni che caratterizzeranno la loro vita lavorativa o di studio. Seppur nell'ambito dell'attività sociale svolta dal Patronato, infatti, l'iniziativa è anche un'occasione per consentire a questi giovani di avvicinarsi al mondo del lavoro e di accrescere le loro competenze e la loro professionalità.



#### ASSISTENZA

**Il "Bonus bebè" 2019: importi, maggiorazione e domanda**

**Il premio alla nascita e il bonus bebè non si computano per l'ANF**

**Ministero del lavoro. Rivalutazione assegno di incollocabilità**

**Prestazioni a sostegno del reddito per persone senza fissa dimora**

#### LAVORO

**L'Oms riconosce il burnout come sindrome legata al lavoro**

**Polo Unico: per militari e vigili del fuoco no alle visite fiscali d'ufficio**

**Direttiva UE: equilibrio tra attività professionale e vita familiare**

**◀ Ancora una volta, dunque, il Patronato si caratterizza per la sua funzione di Segretariato sociale...**

È proprio così. Questo particolare progetto rappresenta anche un'importante opportunità per affermare i valori del dialogo e della solidarietà, funzionali alla crescita personale, culturale e civile dei giovani. Anche dal punto di vista dei rapporti umani, insomma, si sta rivelando davvero una bella esperienza. Ed ecco perché auguro a questi ragazzi di proseguire nel loro cammino, affiancati sia dalla struttura nazionale sia dagli operatori locali di progetto che hanno la responsabilità di sostenerli nel loro impegno.

**Nel mese di luglio, si è concluso anche il terzo appuntamento dell'anno riservato alla formazione specialistica. Dopo i corsi dedicati alla previdenza delle Forze Armate e dei lavoratori soggetti al regime Enpals, è stata la volta della cosiddetta Previdenza Marinara. Qual è lo scopo di questi corsi?**

Ci siamo posti l'obiettivo di rafforzare le competenze e la preparazione di alcuni operatori, per creare figure di riferimento su queste specifiche materie. Questi soggetti dovranno lavorare a supporto sia degli altri operatori sul territorio, per la gestione di singole posizioni, sia della sede nazionale ITAL, per la segnalazione di casistiche particolari, di prassi amministrative e di eventuali criticità. Ancora una volta, l'Ital si impegna per offrire un servizio di qualità a vantaggio dei lavoratori, dei pensionati, dei giovani, degli immigrati e degli emigrati che chiedono di essere assistiti e tutelati nella fruizione dei propri diritti.

**Un'ultima domanda. Ne parleremo ampiamente nel prossimo numero. Facciamo, ora, solo una brevissima anticipazione della seconda Conferenza formativa di settembre...**

Credo di poter sostenere, senza tema di smentite, che per l'Ital la Conferenza formativa sarà uno degli avvenimenti più importanti dell'anno. Sarà il momento per fare un bilancio concreto sul valore e sull'efficacia della formazione programmata dal nostro Patronato e sui progetti futuri. È stato un investimento che ha prodotto risultati: non anticipo nulla, ma li renderemo noti in quell'occasione. Posso solo "svelare" il titolo della Conferenza: "Il ruolo del Patronato in un mondo di disuguaglianze". Per il resto, appuntamento a settembre!

## ASSISTENZA

### Il "Bonus bebè" 2019: importi, maggiorazione e domanda

L'assegno di natalità (cd. Bonus bebè), introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2015, è stato rinnovato anche quest'anno per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ed è corrisposto fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso in famiglia (D.L. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018).

Nella proroga è prevista la maggiorazione dell'assegno del 20% per ogni figlio successivo al primo, nato o adottato nel corso del 2019.

L'INPS, con la circolare n. 85/2019, ha fornito chiarimenti riguardo i requisiti, gli importi, la maggiorazione e la presentazione delle domande.

L'importo dell'assegno, erogato per 12 mensilità, varia da 80 euro al mese (960 euro annui) a 160 euro mensili (1.920 euro annui), a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un ISEE non superiore, rispettivamente, alle soglie di 25.000 e 7.000 euro annui. Salvo il caso in cui non venga applicata la maggiorazione del 20%, prevista dalla legge n. 136/2018.

La domanda deve essere inoltrata solo in via telematica entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo avvenuti tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019. Se è presentata oltre i termini di 90 giorni, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

#### La maggiorazione del 20%

La maggiorazione si applica per ogni figlio successivo al primo, purché sia rispettato il requisito della convivenza tra genitore e figlio.

Nel caso di parto gemellare o di adozione plurima di minorenni (eventi verificatisi nello stesso giorno), se non ci sono altri figli, la maggiorazione va riconosciuta per ogni figlio nato o adottato successivamente al primo in ordine di tempo; se il genitore ha già figli, anche adottivi, la maggiorazione spetta per ogni gemello o per ogni adottato.

Se si tratta di adozione plurima di gemelli, e non vi sono altri figli, la maggiorazione va riconosciuta per tutti i gemelli adottati tranne uno, a scelta del richiedente. Se non si tratta di primo evento, la maggiorazione va riconosciuta per ogni gemello adottato.

L'INPS chiarisce, inoltre, la modalità di compilazione e di presentazione della domanda on line in presenza delle varie casistiche.

---

## **Il premio alla nascita e il bonus bebè non si computano per l'ANF**

Il premio alla nascita (Bonus mamma domani) e l'assegno di natalità (c.d. bonus bebè), misure di sostegno alla natalità, riconfermate anche per il 2019, non si computano per il riconoscimento dell'Assegno al Nucleo Familiare (ANF) e della relativa misura, per i lavoratori dipendenti del settore non agricolo.

Lo chiarisce l'INPS (messaggio n. 2767/2019) in merito alla corretta indicazione dei redditi percepiti dal nucleo familiare all'atto della domanda di ANF.

Le prestazioni oggetto di chiarimenti sono:

- il "Bonus mamma domani", di 800 euro una tantum, riconosciuto in occasione della nascita/adozione a tutte le mamme, a prescindere da limiti di reddito;
- l'assegno di natalità (c.d. bonus bebè), correlato all'ISEE, corrisposto mensilmente fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso in famiglia del bambino.

Inoltre, il "Reddito di garanzia", il "Contributo famiglie numerose" e l'"Assegno regionale per il nucleo familiare", previsti per la Regione autonoma Trentino - Alto Adige, considerata la loro natura assistenziale, possono essere catalogati tra i cosiddetti redditi esenti.

L'Istituto precisa che questi contributi e prestazioni sono comunque esclusi dalla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non sono da considerare ai fini della verifica del requisito reddituale valido per il diritto e la misura dell'ANF.

---

## **Ministero del lavoro. Rivalutazione assegno di incollocabilità**

Il Ministero del lavoro ha pubblicato, sul proprio sito, il decreto n. 48/2019 con il quale comunica l'importo mensile dell'assegno di incollocabilità, con decorrenza dal 1° luglio 2019, rivalutato nella misura di euro 262,06, sulla base della variazione dei prezzi al consumo intervenuta tra il 2017 e il 2018, pari a 1,1%.

Si ricorda che l'assegno di incollocabilità viene corrisposto mensilmente dall'INAIL agli invalidi per infortunio o malattia professionale, in presenza dei seguenti requisiti:

- impossibilità ad essere collocato in qualsiasi settore lavorativo;
- grado di inabilità, provocato da infortuni sul lavoro o malattia professionale, non inferiore al 34%, secondo le tabelle del T.U. 1124/65, per gli eventi accaduti prima del gennaio 2007;
- menomazione dell'integrità psicofisica di grado superiore al 20%, secondo le tabelle del D.Lgs. n. 38/2000, per eventi verificatisi dal 1° gennaio 2007 (legge finanziaria 2007).

L'importo dell'assegno viene pagato mensilmente insieme alla rendita ed è rivalutato annualmente. Decorre dal mese successivo alla presentazione della richiesta.

---

## **Prestazioni a sostegno del reddito per persone senza fissa dimora**

L'INPS, nel messaggio n. 2521/2019, torna ad occuparsi dei soggetti dichiarati irreperibili e di quelli senza fissa dimora chiarendo alcuni aspetti in merito all'istruttoria delle domande e dei pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito. In particolare, l'Istituto fornisce alcune precisazioni a seguito del precedente messaggio n. 689/2019, al fine di evitare possibili disconoscimenti del diritto alle prestazioni assistenziali. Le persone senza fissa dimora, si legge nel messaggio INPS, hanno il diritto di ottenere una residenza, ancorché "fittizia", nel Comune dove hanno stabilito il proprio domicilio, purché si siano attenuti agli obblighi di legge.

Come già chiarito nel precedente messaggio n. 689/2019, il presupposto per il riconoscimento del diritto alle prestazioni a sostegno del reddito a carattere assistenziale, nonché all'assegno di maternità dei lavoratori atipici e discontinui (c.d. assegno di maternità dello Stato), è la residenza del beneficiario nel territorio dello Stato italiano, così come annotata nei registri anagrafici del Comune.

Ne consegue, precisa l'INPS, che anche le persone senza fissa dimora, se iscritte all'anagrafe di un Comune del territorio italiano, anche con una residenza "fittizia", hanno diritto ad accedere e a continuare a fruire delle prestazioni in argomento.

---

## LAVORO

### **L'Oms riconosce il burnout come sindrome legata al lavoro**

Lo scorso 28 maggio 2019 l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha ufficialmente riconosciuto il burnout (tradotto comunemente con il termine esaurito, bruciato, scoppiato) come "Sindrome legata al lavoro", inserendolo all'interno della nuova International Classification of Diseases (ICD-11) che entrerà in vigore a partire da gennaio 2022.

È un fenomeno in continuo aumento e come precisa l'Oms non si tratta di una vera e propria malattia ma di una sindrome risultante dallo stress cronico sul posto di lavoro che non è stato gestito in modo adeguato.

È una condizione quindi che si riferisce solo a un contesto lavorativo, che non può essere estesa anche ad altri ambiti della vita che presentano segnali simili (ansia, depressione).

Sono state anche fornite direttive ai medici per diagnosticare tale condizione, caratterizzata dai tre seguenti sintomi: 1) esaurimento mentale o fisico; 2) aumento della distanza mentale dal proprio lavoro o sentimenti di negativismo o cinismo relativi al proprio lavoro; 3) ridotta efficacia professionale.

In sostanza, si tratta di un importante passo avanti dopo anni di studi, che offre una sua definizione più dettagliata e specifica rispetto al passato. È la prima volta infatti che l'OMS riconosce il burnout come un problema associato al lavoro e come sindrome.

### **Polo Unico: per militari e vigili del fuoco no alle visite fiscali d'ufficio**

Anche il personale delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è assoggettato al Polo Unico sulle visite fiscali, con esclusione di quelle effettuate d'ufficio dall'INPS.

Lo comunica l'Istituto (messaggio n. 2109/2019) dopo i chiarimenti della Ragioneria Generale dello Stato che si è riservata in ogni caso di fornire ulteriori approfondimenti riguardo l'esclusione di tale personale dall'obbligo della certificazione telematica di malattia.

Pertanto, le Amministrazioni interessate, quali datori di lavoro, in caso di assenze dal servizio per malattia dei dipendenti, potranno richiedere visite mediche di controllo all'INPS nell'ambito della normativa sul Polo Unico, ma lo stesso non potrà effettuare le visite d'ufficio, in quanto il personale in questione non è tenuto all'obbligo di trasmissione telematica della certificazione della malattia.

I controlli sulla validità delle suddette certificazioni di malattia restano quindi in capo alle singole Amministrazioni pubbliche interessate.

Ricordiamo che, a seguito dell'entrata in vigore del Polo Unico per le visite fiscali, è stata attribuita all'INPS la competenza esclusiva di questi accertamenti per i dipendenti pubblici, sia su richiesta delle pubbliche Amministrazioni, sia su iniziativa dell'Istituto.

Come abbiamo, visto fanno eccezione alla disciplina, almeno per ora, i militari e i vigili del fuoco per i quali l'INPS non potrà effettuare le visite mediche di controllo d'ufficio.

### **Direttiva UE: equilibrio tra attività professionale e vita familiare**

È stata pubblicata, sulla Gazzetta dell'Unione europea del 12 luglio 2019, la Direttiva UE 2019/1158 del 20 giugno 2019 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18 UE del Consiglio.

La direttiva stabilisce prescrizioni minime volte a conseguire la parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro e la parità di trattamento sul posto di lavoro, agevolando la conciliazione tra lavoro e vita familiare in caso di genitorialità o assistenza.

In particolare, il provvedimento dispone diritti relativi al congedo di paternità, al congedo parentale e al congedo per i prestatori di assistenza, nonché a modalità di lavoro flessibili.

Entra in vigore il prossimo agosto 2019 e deve essere recepita dagli Stati membri entro il 2 agosto 2022. Per quanto riguarda l'entità della retribuzione o dell'indennità corrispondente alle ultime due settimane del congedo parentale, sarà recepita entro il 2 agosto 2024.

Il congedo di paternità sarà di dieci giorni lavorativi da fruire in occasione della nascita di un figlio. Gli Stati membri possono stabilire se il congedo possa essere fruito parzialmente prima della nascita del figlio o solo dopo la nascita e se possa essere goduto secondo modalità flessibili.



- ◀ Ciascun lavoratore potrà disporre di un diritto individuale al congedo parentale di quattro mesi da usare prima che il bambino raggiunga una determinata età, non superiore agli otto anni. Sono consentite misure di fruizione anche con modalità flessibili. Due mesi di congedo parentale non possono essere trasferiti. Gli Stati membri stabiliscono un periodo di preavviso da dare al datore di lavoro. Si può subordinare il diritto al congedo parentale a una determinata anzianità lavorativa o di servizio, comunque non superiore a un anno.

La direttiva prevede che ciascun lavoratore abbia diritto di usufruire di un'assenza dal lavoro per cause di forza maggiore derivanti da ragioni familiari urgenti, in caso di malattie o infortuni che ne rendano indispensabile l'immediata presenza. Si può limitare il diritto di ciascun lavoratore di assentarsi dal lavoro a un periodo determinato per anno o per evento, o entrambi.

Possono essere introdotte o mantenute disposizioni più favorevoli ai lavoratori rispetto a quelle stabilite nella presente direttiva, che non costituiscono motivo per giustificare una riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori negli ambiti da essa trattati.

Queste, in sintesi, solo alcune delle novità previste, che richiederanno comunque i necessari approfondimenti.